



**Sentenza n. 19427**

Corte di Cassazione  
Sezione terza civile  
Presidente Varrone - Relatore Scarano  
Pm Marinelli - conforme - Ricorrente Corese - Controricorrente Nuova MAA Assicurazioni Spa  
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2/12/1998 il sig. Antonio Corese conveniva avanti al giudice di pace di Francavilla al Mare la compagnia assicuratrice Nuova Maa Assicurazioni s.p.a. ed il sig. Egidio Sagula, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale in loco avvenuto il 26/11/1998.

Nella resistenza dei convenuti l'adito giudice condannava i medesimi al pagamento in via solidale di L. 4.000.000 in favore dell'attore, specificando che tale somma doveva essere corrisposta in contanti e al domicilio eletto dal Corese, e compensava le spese di giudizio.

Interposto gravame in via principale dal Corese, che lamentava la mancata attribuzione degli interessi e la disposta compensazione delle spese, ed in via incidentale dalla Nuova Maa Assicurazioni s.p.a. e dal Sagula, in accoglimento dell'appello di questi ultimi con sentenza del 17/5/2002 il Tribunale di Chieti riformava l'impugnata sentenza limitatamente al disposto pagamento in contanti al domicilio eletto dal Corese e alla compensazione delle spese, che poneva a carico di quest'ultimo, così come quelle del grado.

Avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Chieti il Corese propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Nuova Maa Assicurazioni s.p.a., mentre il Sagula non ha svolto attività difensiva.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1182, co. 3, 1197 e 1227 c.c., 12 e 13 d.p.r. n. 45 del 1981, in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c..

Si duole che il giudice dell'appello abbia ritenuto l'assegno bancario inviatogli e quindi nuovamente offertogli dalla compagnia assicuratrice costituire "mezzo idoneo di pagamento", e che il pagamento non dovesse nel caso avvenire presso il domicilio del creditore, a tale stregua disattendendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo risarcitorio dell'assicuratore ha natura di debito di valuta.

Lamenta altresì che argomentando dagli artt. 1220 c.c. e 12 d.p.r. n. 45 del 1981 il tribunale abbia ritenuto costituire l'assegno de quo sistema normale di pagamento per l'assicuratore, omettendo invero di considerare che la somma offerta non è stata da lui accettata, trovando nel caso pertanto applicazione l'art. 13 del citato d.p.r. n. 45 del 1981, in base al quale la somma va messa a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel Comune indicato dal danneggiato nella denuncia di sinistro allegata alla richiesta di risarcimento o, in mancanza, nel capoluogo di provincia.

Si duole che sia rimasto del pari disatteso l'orientamento, accolto in giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'invio di assegni (bancari e circolari) si configura come *mera datio in solutum* (o più precisamente come proposta di *datio pro solvendo*), in base a soluzione invero presupponente la necessaria titolarità in capo all'avente diritto di un conto corrente bancario ed il pagamento di "laute commissioni bancarie", senza considerarsi la perdita di giorni di valuta, trattandosi di assegni tratti fuori piazza, laddove è "notorio" che "il debitore non può gravare in nessun modo il creditore di ulteriori prestazioni personali e/o patrimoniali", "assurda" essendo d'altro canto la "pretesa" che egli "si recasse a Milano e/o che aprisse un conto corrente, sopportando le relative spese, per riscuotere l'assegno".

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1220 c.c., in riferimento all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c..

Lamenta che erroneamente nell'impugnata sentenza si è ritenuta "valida offerta non formale" ex art. 1220 c.c. quella come nella specie operata a mezzo assegno bancario, disattendendo il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la ritiene viceversa inadatta ad escludere la mora del debitore.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Va anzitutto osservato che a scioglimento dell'insorto contrasto interpretativo le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunziato il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare.

Nel primo caso, il creditore non può rifiutare il pagamento; nel secondo, può farlo solo per giustificato motivo, da valutarsi secondo le regole della correttezza o buona fede oggettiva.

**Con la conseguenza che l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica, nel primo caso, con la consegna della moneta; nel secondo, allorquando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, sul debitore ricadendo il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno** (v. Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617).

Alla stregua della posta interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c. si è nell'occasione al riguardo sottolineato, da un canto, come l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significhi che i mezzi monetari impiegati debbono riferirsi al sistema valutario nazionale, senza che possa dedursene alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio.

Ben ammissibili si sono, d'altro canto, ritenuti anche "altri sistemi di pagamento" che siano idonei a garantire al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti, e cioè la disponibilità della somma di denaro.

Al riguardo si è altresì espressamente negato che ad una tale conclusione osti il dettato di cui all'art. 1182 c.c. in ordine ai criteri di individuazione del luogo dell'adempimento, giacché "l'obbligazione pecuniaria non è assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, sicché non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari" (così Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617).

A tale stregua, si è pertanto concluso, "il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto" (così Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617).

Successivamente, nel precisare (v. Cass., Sez. un., 26/6/2007, n. 14712) che l'assegno di traenza è quello che una banca - inviandogli il modulo appositamente predisposto - autorizza taluno a sottoscrivere, appunto per traenza su di essa, presupponente l'esistenza presso la banca medesima della relativa provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente può disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo, e la cui peculiarità riposa nell'assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca benché esso sia riconducibile al genus dell'assegno bancario, del quale ha tutte le caratteristiche (a differenza dell'assegno di conto corrente l'assegno di traenza non presuppone invero l'esistenza di una pregressa convenzione d'assegno, intercorrente tra la banca ed il proprio correntista in forza della quale la banca è tenuta ad onorare gli assegni da quest'ultimo emessi entro i limiti della provvista, ma trova pur sempre fonte in un rapporto contrattuale intercorrente tra la banca e colui che ha fornito o in favore del quale è stata fornita la provvista, onde quest'ultimo è autorizzato dalla banca a darle disposizione di pagamento e quella accetta d'inviare l'assegno al soggetto che lo sottoscriverà per traenza, alla cui circolazione e pagamento è applicabile la disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile, trovante fondamento nell'art. 43 L. assegni - applicabile anche all'assegno circolare, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 86, comma 1 -, ove si prevede che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o a richiesta di costui accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate, che si hanno per non scritte, mentre l'eventuale cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (comma 1); e che colui il quale paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento (comma 2): così la citata Cass., Sez. Un., 26/6/2007, n. 14712), questa Corte ha avuto modo di ulteriormente affermare che le caratteristiche dell'adempimento (da Cass., Sez. Un., 18/12/2007, n. 26617 inteso non già quale atto materiale di consegna della moneta contante, bensì di prestazione diretta all'estinzione del debito per la quale rilevano la condotta improntata alla dovuta diligenza del debitore e quella improntata a buona fede o correttezza del creditore) ben si rinvergono anche nell'ipotesi di pagamento a mezzo dell'assegno in questione (v. Cass., 10/3/2008, n. 6291). Attesa la segnalata precostituzione della provvista, l'assegno di traenza integra infatti un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicché il pagamento con esso effettuato può dal creditore essere rifiutato solamente per "giustificato motivo".

Resta in ogni caso fermo che **per il debitore l'effetto liberatorio si verifica solamente allorquando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro indicata nel titolo, ricadendo sul debitore il rischio della relativa inconvertibilità** (v. Cass., 10/3/2008, n. 6291).

Orbene, è rimasto pacificamente accertato che la compagnia assicuratrice ha nel caso avanzato offerta di pagamento a mezzo assegno di traenza n. 75497641 della Banca Popolare di Novara dell'importo di L. 4.000.000 (v. pag. 2 del ricorso).

Offerta poi rinnovata nel corso del giudizio di primo grado.

Attesa la "prassi consolidata di utilizzo di siffatto mezzo di pagamento", nel considerarlo quale idoneo e "anormale sistema di pagamento per l'assicuratore", il giudice dell'appello, nell'argomentare altresì dagli artt. 12 e 13 d.p.r. n. 45 del 1981, ha fatto invero corretta e puntuale applicazione dei principi delineati da questa Corte e più sopra richiamati.

Del pari correttamente tale giudice ha considerato l'invio dell'assegno di traenza in questione quale idonea offerta non formale ex art. 1220 c.c..

Atteso che ad escludere la mora del debitore questa Corte era invero già pervenuta anche seguendo l'orientamento che considerava il pagamento a mezzo assegno (o altro titolo documentante in maniera certa un credito liquido e prontamente esigibile verso lo Stato o un istituto di credito) costituire prestazione diversa da quella dovuta ex art. 1277, co. 1, c.c. (v., con riferimento all'assegno circolare, Cass., 21/12/2002, n. 18240), muovendo dalla mancanza di dolo (v., con riferimento al vaglia postale, già Cass., 27/4/1979, n. 2463) o di colpa (v. già Cass., 28/2/1963, n. 443 nonché Cass., n. 431 del 1959, e più recentemente, altresì con specifico riferimento anche all'art. 12 d.p.r. n. 145 del 1981, Cass., 10/6/2005, n. 12324) o dalla serici, volontà di adempiere (v. già Cass., 9/6/1962, n. 1434 nonché Cass. n. 4485 del 1957) del debitore, *a fortiori* deve escludersi che possa ritenersi in mora il debitore il quale offra la prestazione pecuniaria dovuta mediante "mezzo idoneo di pagamento", quale appunto è (così come l'assegno circolare) l'assegno di traenza.

Né può d'altro canto nella specie ravvisarsi ricorrere un "giustificato motivo" legittimante il rifiuto di ricevere il pagamento con la modalità in questione.

Non può infatti riconoscersi al riguardo rilievo all'allegazione del ricorrente di "aver sempre sostenuto" di non essere egli "titolare" di alcun "conto corrente", e di avere "chiesto la prova testimoniale "su tale circostanza ed altre collegate", senza che "sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Chieti" l'abbiano ammessa.

Tale assunto risulta infatti dedotto senza che sia altresì indicato in quali momenti e in quali atti del giudizio di merito esso sia stato espresso, ed in particolare formulata la richiesta di ammissione dell'indicata prova testimoniale (v. Cass., 14/3/2006, n. 5479; Cass., 4/4/2005, n. 6972), debitamente riportandone in ricorso il relativo contenuto, ivi compresi i capitoli di prova non ammessi e considerati concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell'impugnata sentenza (v. Cass., 19/3/2007, n. 6440; Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/12/2005, n. 28233; Cass., 21/5/2004, n. 9711; Cass., 3/2/2000, n. 1203).

Il motivo risulta a tale stregua inammissibilmente articolato in violazione del principio di autosufficienza (v. Cass., 29/9/2005, n. 19051; Cass., 17/5/2005, n. 10357. Cfr. altresì Cass., 5/6/2007, n. 13085; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 29/3/2007, n. 7767).

**Va dunque conclusivamente ribadito che nelle obbligazioni pecuniarie, l'assegno di traenza costituisce idoneo mezzo di offerta, della prestazione e di pagamento ai sensi dell'art. 1277 c.c..**

**A tale stregua, il pagamento con esso effettuato, che può essere dal creditore rifiutato solamente per giustificato motivo da valutarsi secondo le regole della buona fede oggettiva o correttezza, estingue l'obbligazione, con effetto liberatorio per il debitore (solamente) al momento del concreto conseguimento da parte del creditore della giuridica disponibilità della somma di denaro indicata nel titolo.**

All'inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma 31 marzo 2008

Pubblicata il 15 luglio 2008